



COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 48 DEL 26/10/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022 E IL PIANO ASSUNZIONI 2020 - VERIFICA DI COERENZA CON I VINCOLI IN MATERIA DI SPESE PER IL PERSONALE E CON IL NUOVO QUADRO NORMATIVO VIGENTE E RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTISEI** del mese di **OTTOBRE** alle ore **16,52**, in modalità videoconferenza, giusto quanto stabilito con decreto sindacale n. 1 del 01/04/2020, si è riunita la giunta comunale.

Presiede l'adunanza il Sindaco Marco Lampis

Sono presenti i Sigg. Assessori:

	presente	assente		presente	assente
LAI ALESSANDRO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	USALA LAURA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LAI ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZEDDA FILIPPO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giovanni Mattei

Si dà atto che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale, e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Segretario, è la piattaforma Google Meet per conferenze virtuali.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che - ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali - nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 39 della L. n. 449/1997 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n.75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal d. Lgs. n. 75 del 2017, dispone che "le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al

comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali;

– le linee di indirizzo approvate dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione con decreto della Funzione Pubblica del 08/05/2018, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018, sono volte ad orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei propri fabbisogni di personale secondo le previsioni degli art. 6 e 6 ter del D.Lgs. 165/2001, così come novellati dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017;

Atteso che secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. 75/2017, il concetto di dotazione organica si deve tradurre non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali;

Tenuto conto di quanto specificato nelle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte della pubblica amministrazione, emanate dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione con decreto 8 maggio 2018 e pubblicate sulla G.U. del 27 luglio 2018;

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.108 del 27-04-2020, ove si dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo relativamente al limite di spesa previsto per le nuove assunzioni;

Constatato che la nuova normativa nulla innova in materia di assunzioni a tempo determinato, restando in vigore il vincolo di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, per questo Comune pari a € 7.602,79, quale media della spesa sostenuta a tale titolo nel triennio 2007-2009;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 10 del 11/03/2020 avente ad oggetto *“Ricognizione delle condizioni di eccedenza o di sovrannumero di personale anno 2020 e programma triennale del*

fabbisogno di personale 2020/2022 con piano occupazionale 2020”, redatta con riferimento alla legislazione vigente a tale data;

Rilevato la necessità di procedere a nuova programmazione del fabbisogno del personale sulla base dell’entrata in vigore delle nuove regole assunzionali come sopra richiamate, posto che la Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, col parere 29 maggio 2020, n. 74, ha precisato che *«nell’ambito del concetto della programmazione, uno strumento diretto a rilevare le esigenze dell’amministrazione, si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente in relazione alle mutate esigenze»*. Come tale, essendo appunto un programma e non uno strumento attuativo, è semplicemente *«uno strumento programmatico che precede l’attività assunzionale dell’ente e ne costituisce, nel rispetto dei vincoli finanziari, un indispensabile presupposto»*. Ma tale programma, *«essendo preliminare e distinto dalla procedura assunzionale, non può segnare con la sua adozione la data per l’individuazione della normativa da applicare a detta procedura, e segnatamente ai criteri di determinazione della relativa spesa, sottoposta, invece, sulla base del principio “tempus regit actum”, alla normativa vigente al momento delle procedure di reclutamento»*. Quindi, le procedure di reclutamento successive alla data del 20 aprile 2020, sono interamente soggette alla nuova disciplina sugli spazi assunzionali;

Dato atto che:

- il Responsabile del servizio finanziario ha provveduto a determinare il valore soglia per le nuove assunzioni a tempo indeterminato anno 2020, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- ai sensi dell’art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Escalaplano appartiene alla fascia demografica C (popolazione al 31.12.2018: n. 2118 abitanti);

Rilevato che sulla base della Tabella 1 dell’art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 27,60%;

Verificato che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2017-2019 dal bilancio di previsione finanziario annualità 2019, il valore della soglia percentuale applicabile al Comune di Escalaplano è pari al 21,29 %, come verificabile dal prospetto allegato alla presente delibera (All. 2);

Preso atto che tale valore è inferiore al valore soglia di virtuosità;

Rilevato quindi che a decorrere dal 20 aprile 2020 la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall’art.1, c. 562, L. n.2 96/2006, è pari a € 753.776,86, che non costituisce spesa di personale effettiva ma solo spesa per capacità assunzionale potenziale;

Dato atto che ai sensi dell’art.5 del D.M del 17 marzo 2020 l’ente può incrementare la spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato rispetto a quella registrata nell’anno 2018, pari a € 593.483,20 in misura non superiore al 20%;

Rilevato che la misura del 20% dell’importo sopra indicato è pari a € 118.696,64;

Dato atto inoltre che ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del decreto il comune ha capacità assunzionale residua relativa all’anno pari ad € 9.976,67 e che può pertanto incrementare la spesa di personale per l’anno 2020 complessivamente di € 128.673,31, per un importo complessivo pari a 722.156,51;

Considerato che:

- i nuovi limiti massimo di spesa di personale corrente lorda senza IRAP al netto delle spese previste per l’art. 90 del D. lgs 267/2000, ai sensi del D.M 17 marzo 2020 sono così determinati:
 1. per l’anno 2020 - € 128.673,31 (vedi allegato n. 2)
 2. per l’anno 2021 - € 148.370,80 (vedi allegato n. 2)
 3. per l’anno 2022 - € 166.175,30 (vedi allegato n. 2)
- ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il budget calcolato con il nuovo valore soglia;

Costatato che la nuova normativa nulla innova in materia di assunzioni a tempo determinato, restando in vigore il vincolo di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, per questo Comune pari a € 7.602,79, quale media della spesa sostenuta a tale titolo nel triennio 2007-2009;

Considerato che, alla luce delle sopra richiamate disposizioni emergono margini di capacità assunzionale che consentono l'assunzione a tempo indeterminato delle figure necessarie per garantire una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa del Comune;

Condivisi i contenuti della relazione predisposta dal Segretario comunale sulle capacità assunzionali e sulle proposte di rimodulazione della dotazione organica dell'Ente;

Ritenuto di dover pianificare l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 33 del d.l. 34/2019, nei termini che seguono, come da prospetto relativo al piano assunzioni che si allega al presente atto (All. n. 1):

2020

- assunzione n. 1 esecutore tecnico, cat. B1 a tempo parziale 66.666% (24 h settimanali) e indeterminato con decorrenza novembre 2020;
- estensione oraria n. 1 istruttore amministrativo-contabile, cat. C1, da tempo parziale 50% (18 h settimanali) e indeterminato a tempo pieno e indeterminato con decorrenza novembre 2020;

2021

- assunzione n. 1 istruttore direttivo amministrativo-contabile a tempo pieno e indeterminato con decorrenza gennaio 2021;
- assunzione n. 1 istruttore tecnico a tempo parziale 66.666% (24 h settimanali) e indeterminato con decorrenza gennaio 2021;

2022

- non sono previste assunzioni;

Ritenuto, altresì, per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e del D.Lgs. 81/2015, di attivare tipologie di lavoro flessibile mediante ricorso a contratti a tempo determinato, attingendo da graduatorie interne di pubblici concorsi o utilizzando graduatorie di concorso approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le medesime, nel rispetto dei relativi limiti di spesa come sopra richiamati;

Dato atto che il Comune di Escalaplano:

- ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio nell'anno precedente;
- ha dimostrato che allo stato delle informazioni in suo possesso il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato nel corso dell'anno 2020;
- ha approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001) con delibera di G. M. n. 102 del 30/12/2019;
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014);
- ha approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 28/01/2020 il bilancio di previsione 2020/2022;
- ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 02/09/2020 il rendiconto della gestione per l'anno 2019;

Certificato che:

- l'ente è in regola con l'invio delle previsioni del bilancio e le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla BDAP (banca dati delle amministrazioni pubbliche) ai sensi dell'art.4 commi 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011, sulla base degli schemi, tempi e modalità definiti con il decreto del ministro dell'economia del 12 maggio 2016;
- non è ente dissestato e strutturalmente deficitario;

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, rilasciato in data 21/10/2020 con verbale n. 14, con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili di servizio sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
- il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
- il D.M. 17 marzo 2020;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

CON voti favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di dare atto che i nuovi limiti massimi di spesa di personale corrente lorda senza IRAP al netto delle spese previste per l'art. 90 del D. lgs 267/2000 ai sensi del D.M 17 marzo 2020 sono così determinati:
 - per l'anno 2020 - € 128.673,31 (vedi allegato n. 2)
 - per l'anno 2021 - € 148.370,80 (vedi allegato n. 2)
 - per l'anno 2022 - € 166.175,30 (vedi allegato n. 2)
- 3) Di approvare per le motivazioni riportate nella premessa, la rideterminazione della dotazione organica dell'Ente, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per come emerge dall'allegato n. 3;
- 4) Di pianificare l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 33 del d.l. 34/2019, nei termini che seguono, come da prospetto relativo al piano assunzioni che si allega al presente atto (All. 1):

2020

- assunzione n. 1 esecutore tecnico, cat. B1 a tempo parziale 66.666% (24 h settimanali) e indeterminato con decorrenza novembre 2020;
- estensione oraria n. 1 istruttore amministrativo-contabile, cat. C1, da tempo parziale 50% (18 h settimanali) e indeterminato a tempo pieno e indeterminato con decorrenza novembre 2020;

2021

- assunzione n. 1 istruttore direttivo amministrativo-contabile a tempo pieno e indeterminato con decorrenza gennaio 2021;
- assunzione n. 1 istruttore tecnico a tempo parziale 66.666% (24 h settimanali) e indeterminato con decorrenza gennaio 2021;

2022

- non sono previste assunzioni;

- 5) Le assunzioni di cui al punto precedente dovranno effettuarsi secondo le procedure ordinarie di reclutamento e mediante selezione pubblica avvio a selezione ai sensi dell'art 16 della legge 56/87, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva e previo esperimento della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001, riservandosi l'Ente di esercitare la facoltà di cui all'art.3, comma 8, della Legge n.56/2019, di non espletamento del procedimento di mobilità volontaria ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001;
- 6) Di Assegnare ai responsabili delle Aree Amministrativa-Finanziaria e Tecnica un budget di euro 7.000,00 per assunzioni a tempo determinato per esigenze temporanee ed eccezionali del servizio, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.) e di contenimento della spesa del personale;
- 7) Di dare atto che il nuovo Piano Triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 risulta coerente con i vincoli in materia di spese per il personale e con il nuovo quadro normativo vigente di cui al D.M. del 17 marzo 2020;
- 8) Di dare atto che gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 9) Di trasmettere il presente provvedimento alla RGS tramite la piattaforma SICO ai sensi dell'art.6 – ter del D. lgs 165/2001;
- 10) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line, nonché nella pagina “Amministrazione trasparente”, nell'ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

CON separata e successiva votazione, e all'unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Pareri ex art. 49 del T.U. della legge sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.lgs. 267/2000

A) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Luigi Mereu

B) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Luigi Mereu

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Marco Lampis

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Mattei

Il sottoscritto Segretario Comunale:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n. 2/2016:

- E' stata pubblicata, all'Albo Pretorio comunale in data **28/10/2020** per rimanervi per 15 giorni consecutivi

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Mattei

Escalaplano, 28/10/2020

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è esecutiva dal giorno **26/10/2020**:

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000;

Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Mattei